

Richiesta integrazione

*“46. Con riferimento all'allegato A21, si registra la presenza di un impianto di trattamento chimico biologico autorizzato alle operazioni di smaltimento D8 e D9 di cui all'Allegato B alla Parte IV del d. lgs. 152/2006 (codice VR.7). Si ritiene necessario integrare le informazioni per valutare se per tali operazioni di gestione è richiesto il rinnovo dell'autorizzazione, o la modifica dei quantitativi autorizzati, anche in funzione degli interventi di modifica proposti per riutilizzare le acque di processo e trattare le acque meteoriche, attualmente gestite come rifiuti”.*

L'impianto di trattamento VR.7 è stato autorizzato al trattamento dei rifiuti liquidi come da documento SUB Commissario ILVA prot. 4/U/11-12-2014, approvato con legge 20 /2015.

La suddetta autorizzazione non è mai stata attivata, non sono state pagate le garanzie finanziarie e l'impianto non è mai stato utilizzato per il trattamento dei rifiuti liquidi.

Attualmente è gestito solo come impianto di trattamento acque, con scarico con codice AIA 58 AI, soggetto ai limiti di cui al DPCM 29/09/2017, ed è utilizzato solo per ricevere, tramite tubazione, i percolati delle discariche e dal 2023 le acque di dilavamento dell'area UP3.

Ad oggi non sussiste, pertanto, la necessità di chiedere il rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto VR7 come impianto di trattamento di rifiuti liquidi. Ove in futuro si presentasse tale necessità, l'attivazione della autorizzazione per il trattamento dei rifiuti liquidi sarà oggetto di specifica istanza.